

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4268 del 22/08/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE adottata dall'ARPAE con atto D.D. n° 4490 del 14/11/2016 e rilasciata alla Ditta CASE ZUCCHI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA dallo Sportello Unico del Comune di Alseno con Provvedimento conclusivo n° 10/2016 del 21/11/2016, prot. n° 10773 per l'attività di "agriturismo" svolta nell'Azienda sita in Comune di Alseno (PC), Frazione Castelnuovo Fogliani, Strada Case Zucchi n° 128.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4461 del 22/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE adottata dall'ARPAE con atto D.D. n° 4490 del 14/11/2016 e rilasciata alla Ditta **CASE ZUCCHI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA** dallo Sportello Unico del Comune di Alseno con Provvedimento conclusivo n° 10/2016 del 21/11/2016, prot. n° 10773 per l'attività di "agriturismo" svolta nell'Azienda sita in Comune di Alseno, Frazione Castelnuovo Fogliani, Strada Case Zucchi n° 128.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Richiamata l'AUA adottata dall'ARPAE con atto D.D. n° 4490 del 14/11/2016 e rilasciata alla Ditta **CASE ZUCCHI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA** dallo Sportello Unico del Comune di Alseno con Provvedimento conclusivo n° 10/2016 del 21/11/2016, prot. n° 10773 per l'attività di "agriturismo" svolta nell'Azienda sita in Comune di Alseno, Frazione Castelnuovo Fogliani, Strada Case Zucchi n° 128;

Vista:

- la domanda della Ditta **CASE ZUCCHI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA** - avente sede legale in Comune di Alseno, Frazione Castelnuovo Fogliani, Strada Case Zucchi n° 128 - presentata allo Sportello Unico del Comune di Alseno e trasmessa dallo stesso con nota del 17/05/2018, prot. n° 4530 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/4530), per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Alseno con nota 06/06/2018, prot. n° 5241 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/9140);

Atteso che la modifica consiste nell'individuazione di punti di scarico diversi, nonché l'installazione di un diverso sistema di trattamento per lo scarico S2;

Verificato pertanto che:

- presso l'azienda saranno presenti n° 2 scarichi di acque reflue domestiche (S1 ed S2) così caratterizzati:
- scarico S1 di acque reflue domestiche provenienti dalla casa padronale tratte mediante n° 2 fosse Imhoff, n° 2 degreasatori e da un filtro percolatore anaerobico che dovrà avere potenzialità pari a 12 A.E.;
- scarico S2 di acque reflue domestiche provenienti dalla piscina e dai servizi igienici/cucine dell'agriturismo trattate mediante n° 5 fosse Imhoff, n° 5 degreasatori e da un filtro percolatore anaerobico di potenzialità pari a 33 A.E.
- gli scarichi di acque reflue domestiche S1 ed S2 recapitano nel corpo idrico superficiale "Rio Rivazza" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Acquisito nel merito il parere favorevole del Comune di Alseno trasmesso con nota 27/07/2018, prot. n° 6921 (acquisito agli atti il 30/07/2018 con prot. n° PGPC/2018/11925);

Preso atto che il Comune di Alseno interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla Legge quadro n. 447/95, con nota del 30/7/2018 con prot. n. 6941, ha comunicato che *"...omissis... in considerazione dell'attività svolta si ritiene che non debbano essere acquisisti autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta con riferimento agli adempimenti previsti dalla Legge 447/95 in materia di impatto acustico"*;

Ritenuto che la richiesta di modifica presentata dalla Ditta deve considerarsi come "non sostanziale" in ragione della documentazione prodotta e di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n° 59/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- le Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il regolamento ARPAE per l decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'01/09/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dall'ARPAE con atto D.D. n° 4490 del 14/11/2016 e rilasciata alla Ditta **CASE ZUCCHI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA** dallo Sportello Unico del Comune di Alseno con Provvedimento conclusivo n° 10/2016 del 21/11/2016, prot. n° 10773 per l'attività di "agriturismo" svolta nell'Azienda sita in Comune di Alseno, Frazione Castelnuovo Fogliani, Strada Case Zucchi n° 128;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

A) **di modificare, aggiornandola**, come nel seguito – ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dall'ARPAE con atto D.D. n° 4490 del 14/11/2016 e rilasciata alla Ditta **CASE ZUCCHI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA** dallo Sportello Unico del Comune di Alseno con Provvedimento conclusivo n° 10/2016 del 21/11/2016, prot. n° 10773 per l'attività di "agriturismo" svolta nell'Azienda sita in Comune di Alseno, Frazione Castelnuovo Fogliani, Strada Case Zucchi n° 128, sostituendo:

a) il "Verificato che" con il seguente:

Verificato che:

- presso l'azienda saranno presenti n° 2 scarichi di acque reflue domestiche (S1 ed S2) così caratterizzati:
- scarico S1 di acque reflue domestiche provenienti dalla casa padronale tratte mediante n° 2 fosse Imhoff, n° 2 degreasatori e da un filtro percolatore anaerobico che dovrà avere potenzialità pari a 12 A.E.;
- scarico S2 di acque reflue domestiche provenienti dalla piscina e dai servizi igienici/cucine dell'agriturismo trattate mediante n° 5 fosse Imhoff, n° 5 degreasatori e da un filtro percolatore anaerobico di potenzialità pari a 33 A.E.;
- gli scarichi di acque reflue domestiche S1 ed S2 recapitano nel corpo idrico superficiale "Rio Rivazza" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

b) il punto **2.** del dispositivo con il seguente:

2. di impartire, per gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue domestiche aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Rivazza", le seguenti prescrizioni:

- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti di sono dimensionati;
- b) il pozzetto posto immediatamente a valle dei filtri percolatori dovranno risultare sempre accessibili e consentire un agevole e corretto campionamento dei reflui;
- c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, dei grassi dal degreasatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non dovrà creare condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

B) **di fare salvo** quant'altro previsto e prescritto nell'Autorizzazione Unica ambientale adottata dall'ARPAE con atto D.D. n° 4490 del 14/11/2016 e rilasciata alla Ditta **CASE ZUCCHI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA** dallo Sportello Unico del Comune di Alseno con Provvedimento conclusivo n° 10/2016 del 21/11/2016, prot. n° 10773 per l'attività di "agriturismo" svolta nell'Azienda sita in Comune di Alseno, Frazione Castelnuovo Fogliani, Strada Case Zucchi n° 128;

C) **di dare atto** che il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Alseno per il rilascio del provvedimento di aggiornamento che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini dell'attività di controllo.

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.